

REGOLAMENTO S.I.P.R.O.

ART. 1. TITOLI, QUALIFICHE E MODALITA' DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA S.I.P.R.O.

Possono aderire alla Associazione solo persone fisiche, eccetto la deroga espressamente prevista per i Soci Sostenitori. Coloro che aderiscono all'Associazione acquisiscono la qualifica di socio.

Esistono sette diverse categorie di Socio:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Juniores;
- Soci Studenti;
- Soci Onorari;
- Soci Odontotecnici;
- Soci Sostenitori.

Tutti i soci dovranno presentare e mantenere per il corso dell'adesione i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento. Sono ammessi, senza limitazioni, tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

1.1. Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 dello Statuto e devono fornire i dati e il numero di iscrizione all'albo.

I Soci Fondatori, oltre ad assumere tale qualifica, sono anche Soci Ordinari e acquisiscono gli stessi diritti e doveri. I Soci Fondatori potranno partecipare all'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari e ricoprire ruoli negli Organismi Associativi a prescindere dalla durata di iscrizione all'Associazione.

1.2. Soci Ordinari

I Soci Ordinari sono in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 dello Statuto e devono fornire i dati e il numero di iscrizione all'albo.

L'ammissione a Socio Ordinario viene deliberata dal Consiglio di Presidenza ed è successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Ordinari hanno diritto a:

- Partecipare e votare all'Assemblea dei Soci;
- Partecipare e votare all'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari, a condizione che ricoprano da cinque anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore;
- Candidarsi ed essere eletti per la carica di membro del Consiglio di Presidenza (inclusa quella di Presidente, Presidente eletto, Tesoriere, Segretario), a condizione che ricoprano da cinque anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore;
- Candidarsi ed essere eletti per la carica di membro di una delle commissioni, a condizione che ricoprano da cinque anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore;
- Candidarsi ed essere eletti per la carica di membro del Collegio dei Probiviri, a condizione che ricoprano da dieci anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore;

I Soci Ordinari sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento, delle altre norme associative, delle delibere e del Codice Etico della Associazione;
- a offrire il proprio contributo qualificato alle iniziative e agli scopi della Associazione collaborando attivamente alle attività della Associazione;
- al mantenimento dei requisiti di ammissione.

1.3. Soci Juniores

I Soci Juniores sono in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 dello Statuto e devono fornire la loro data di nascita, e i dati e il numero di iscrizione all'albo.

L'ammissione a Socio Juniores viene deliberata dal Consiglio di Presidenza ed è successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Juniores hanno diritto a:

- Partecipare e votare all'Assemblea dei Soci;
- Partecipare e votare all'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari, a condizione che ricoprano da cinque anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore;
- Candidarsi ed essere eletti per la carica di membro del Consiglio di Presidenza (inclusa quella di Presidente, Presidente eletto, Tesoriere, Segretario), a condizione che ricoprano da cinque anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore;
- Candidarsi ed essere eletti per la carica di membro di una delle commissioni, a condizione che ricoprano da cinque anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore.

I Soci Juniores sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento, delle altre norme associative, delle delibere e del Codice Etico della SIPRO;
- a offrire il proprio contributo qualificato alle iniziative e agli scopi della Associazione collaborando attivamente alle attività della Associazione;
- al mantenimento dei requisiti di ammissione.

1.4. Soci Studenti

I Soci Studenti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto e devono fornire il Certificato di immatricolazione all'Università per l'esercizio della professione di odontoiatra, di medico-chirurgo o di altro Istituto pertinente valutato dal Consiglio di Presidenza come equipollente.

L'ammissione a Socio studente viene deliberata dal Consiglio di Presidenza e non necessita della ratifica dell'Assemblea dei Soci.

I Soci Studenti hanno diritto a partecipare senza diritto di voto all'Assemblea dei Soci.

I Soci Studenti sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento, delle altre norme associative, delle delibere e del Codice Etico della SIPRO.
- al mantenimento dei requisiti di ammissione.

La qualifica di Socio Studente si protrae fino al momento in cui il Socio Studente rimane immatricolato all'Università o ad altro Istituto ritenuto equipollente dal Consiglio di Presidenza.

1.5. Soci Onorari

I Soci Onorari sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto e mantengono la loro carica a vita.

I Soci Onorari devono essere nominati dal Consiglio di Presidenza e la loro nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari possono essere anche professionisti in quiescenza.

I Soci Onorari hanno il diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci e all'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari senza diritto di voto.

I Soci Onorari sono tenuti:

- all'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento, delle altre norme associative, delle delibere e del Codice Etico della SIPRO;
- a offrire il proprio contributo qualificato al progresso culturale e scientifico della associazione, collaborando attivamente alle attività della Associazione;
- al mantenimento dei requisiti di ammissione.

Non sono invece tenuti al pagamento della quota associativa.

1.6. Soci Odontotecnici

I Soci Odontotecnici sono in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 dello Statuto.

L'ammissione a Socio Odontotecnico viene deliberata dal Consiglio di Presidenza ed è successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Odontotecnici hanno diritto a:

- Partecipare e votare all'Assemblea dei Soci;
- Partecipare e votare all'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari, a condizione che ricoprano da cinque anni consecutivi la carica di socio che sia diversa dalla categoria di Socio Studente, Onorario e Sostenitore;
- Candidarsi ed essere eletti per la carica di membro della Commissione Odontotecnici, a prescindere dalla durata di iscrizione all'Associazione.

I Soci Odontotecnici sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza della Legge, dello Statuto, del Regolamento, delle altre norme associative, delle delibere e del Codice Etico della SIPRO;

- a offrire il proprio contributo qualificato alle iniziative e agli scopi della SIPRO collaborando attivamente alle attività dell'associazione.
- al mantenimento dei requisiti di ammissione.

1.7. Soci Sostenitori

I Soci Sostenitori sono in possesso Socio dei requisiti indicati nell'art. 5 dello Statuto. Può assumere tale qualifica sia una persona fisica che una persona giuridica.

I Soci Sostenitori devono essere nominati dal Consiglio di Presidenza e la loro nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

I Soci Sostenitori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle altre norme associative, delle delibere e del Codice Etico della SIPRO;
- a offrire il proprio contributo alle iniziative e agli scopi della SIPRO collaborando attivamente alle attività scientifiche nei limiti delle proprie risorse e competenze.

Non sono invece tenuti al pagamento della quota associativa.

ART. 2. QUOTA ASSOCIATIVA

Si applicano le regole previste nell'art. 6 dello Statuto.

I Soci Fondatori, Ordinari, Juniores, Odontotecnici che non sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale decadranno dai diritti riconosciutegli dallo Statuto e dal Regolamento e dagli altri atti associativi.

Il mancato pagamento della quota comporta l'impossibilità di calcolare gli anni di morosità nel computo degli anni di iscrizione continuativa previsti come obbligatori per la partecipazione all'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari e per l'accesso alle cariche degli Organismi Associativi. Il Socio moroso, tuttavia, ha facoltà di regolarizzare la propria posizione e

computare anche il periodo di morosità a condizione che provveda al pagamento della quota entro e non oltre un anno dalla scadenza prestabilita per il pagamento inadempito.

In caso di perdita della qualifica di socio - per qualsiasi motivo essa intervenga - non sarà previsto il rimborso delle quote associative pagate e dovrà essere pagata la quota associativa relativa all'anno in cui è intervenuta la causa estintiva del rapporto.

ART. 3. CONFERIMENTO INCARICHI E RIMBORSO SPESE

Ogni incarico svolto dai Soci in nome e/o per conto della Associazione sarà a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese dovrà essere eseguito e adeguatamente documentato dal Socio nei modi stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Gli eventuali incarichi retribuiti conferiti a terzi dovranno essere pubblicati nel sito web.

ART. 4. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio della SIPRO si perde per:

- Esclusione
- Recesso

4.1. Esclusione

Nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 16 dello Statuto, il Socio potrà essere escluso nei seguenti casi:

- omesso pagamento della quota associativa, salvo la possibilità per il socio inadempiente di essere reintegrato qualora provveda al pagamento della quota entro e non oltre un anno dalla scadenza prestabilita per il pagamento inadempito;
- omessa partecipazione senza giustificato motivo per tre anni consecutivi all'Assemblea dei Soci, all'Assemblea dei Soci Fondatori

e Ordinari, al Consiglio e di Presidenza, alle Commissioni e al Collegio dei Probiviri.

- omessa partecipazione di persona ad almeno tre Congressi Nazionali della Associazione negli ultimi tre anni;
- perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento per l'ottenimento della qualifica di Socio;
- false e/o errate dichiarazioni fornite all'Associazione per richiedere l'ammissione di Socio.
- Ulteriori casi previsti dall'art. 16 dello Statuto.

4.2. Recesso

Ciascun Socio potrà recedere dalla Associazione in qualsiasi momento e senza preavviso, salvo l'obbligo di pagare la quota associativa relativa all'anno in cui è esercitato il recesso.

La lettera di recesso dovrà essere inviata alla Associazione a mezzo scritto e avrà effetto al momento della effettiva ricezione della comunicazione.

In caso di recesso da parte del Socio Fondatore, cesseranno tutti i diritti e gli obblighi connessi alla sua carica. Rimane ferma, tuttavia, la facoltà dell'Associazione di continuare a presentare pubblicamente il Socio, anche per il tramite del sito web, come "Socio Fondatore".

ART.5 ORGANISMI ASSOCIATIVI

Sono Organismi Associativi:

- Assemblea dei Soci;
- Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari;
- Consiglio di Presidenza;
- Commissioni;
- Collegio dei Probiviri.

Salvo la necessità dello scrutinio segreto prevista negli artt. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5., le votazioni degli Organi Associativi dovranno avvenire a scrutinio palese.

Ciascun membro degli Organismi Associativi ha diritto, su richiesta, di far immediatamente risultare dal verbale il proprio voto, nonché, in forma sintetica, la propria posizione in ordine alle specifiche questioni poste all'ordine del giorno.

Nel verbale delle riunioni sono indicati i partecipanti, gli argomenti discussi, le delibere assunte nonché il numero dei voti a favore o contro ogni delibera.

Non potranno ricoprire il ruolo di membri del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Probiviri i soci che ricoprono ruoli dirigenziali, amministrativi e decisionali in altre società e/o associazioni scientifiche ex DM 2 agosto 2017 e che, comunque, si trovino in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 21, lett. d) dello Statuto.

5.1. L'Assemblea dei Soci

La struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento, il quorum strutturale e decisionale, le funzioni della Assemblea dei Soci sono stabilite nell'art. 8 dello Statuto.

Non sarà obbligatorio lo scrutinio segreto affinché l'Assemblea dei Soci deliberi la ratifica della ammissione dei nuovi soci e le nomine delle Commissioni.

L'Assemblea dei Soci approva altresì il bilancio consuntivo della Società.

5.2. L'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari

La struttura, il funzionamento, il quorum strutturale e decisionale, le funzioni della Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari sono stabilite nell'art. 9 dello Statuto.

Qualora non vi siano ancora Soci Ordinari o Juniores iscritti come soci da almeno cinque anni consecutivi, l'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari sarà costituita dai soli Soci Fondatori.

Il quorum strutturale e decisionale rafforzato indicato nell'art. 9 per le modifiche dello stesso Statuto vale anche per le modifiche del presente Regolamento.

Sarà obbligatorio lo scrutinio segreto affinché l'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari:

- elegga i componenti del Consiglio di Presidenza, incluso il Presidente Eletto, il Tesoriere e gli altri organi elettivi;
- elegga i componenti del Collegio dei Probiviri;
- nomini i membri delle Commissioni che dovranno poi essere ratificati dall'Assemblea dei Soci.

Le modalità e i tempi di convocazione dell'assemblea sono le stesse di quelle previste dall'art. 8 dello Statuto per l'Assemblea dei Soci.

5.3. Il Consiglio di Presidenza

L'elezione, la struttura, il quorum strutturale e decisionale, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni del Consiglio di Presidenza sono stabilite nell'art. 10 dello Statuto.

In linea generale, il Consiglio di Presidenza adotta le delibere non riservate specificatamente agli altri Organi Associativi.

Qualora non vi siano ancora Soci Ordinari o Juniores iscritti come soci da almeno cinque anni consecutivi, l'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari sarà costituita solo dai Soci Fondatori.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente.

Nel caso non sia possibile indire una riunione anche tramite i mezzi di cui all'art. 18 dello Statuto, il Presidente dell'Associazione può assumere eccezionalmente decisioni attraverso l'acquisizione del parere degli altri componenti del Consiglio di Presidenza tramite qualsiasi mezzo disponibile.

I membri del Consiglio di Presidenza devono rispettare, oltre gli obblighi tipici dei soci, gli ulteriori obblighi previsti specificatamente dall'art. 21, lett. b), Statuto.

Il Consiglio di Presidenza è composto altresì dalle seguenti cariche associative:

- Presidente dell'Associazione;
- Presidente eletto;
- Past President - Vicepresidente;
- Tesoriere;
- Segretario.

5.3.A. Il Presidente dell'Associazione

L'elezione, il ruolo, la durata e i limiti del mandato e le funzioni del Presidente dell'Associazione sono descritti nell'articolo 10 e 11 dello Statuto, nonché dall'art. 5 dell'atto costitutivo del 22/7/2021 Rep 19068 - Racc. 10097.

Per ogni assemblea dedicata a nomine e/o elezioni, il Presidente dell'Associazione nominerà una Commissione Elettorale composta da un Presidente, un Segretario e da uno Scrutatore che avranno il compito di controllare i votanti, le deleghe ed eseguire lo scrutinio dei voti.

In particolare, in esecuzione del suo mandato, il Presidente dell'Associazione:

- vigila sull'osservanza e sull'applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari;
- promuove le attività della Associazione e il coordinamento tra i suoi Organi, vigilando sulla loro attività;
- definisce le linee strategiche della Associazione e le persegue grazie alla collaborazione di tutti i membri del Consiglio di Presidenza;
- elabora il programma scientifico culturale in collaborazione con la Commissione Scientifica, Culturale e con Consiglio di Presidenza;
- presenta una relazione annuale all'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari sull'attività svolta dal Consiglio di Presidenza;

- definisce e cura i rapporti con i soggetti terzi privati e pubblici con cui ha contatti o rapporti l'Associazione e ne comunica gli aspetti al Consiglio di Presidenza;
- convoca, presiede e dirige le riunioni del Consiglio di Presidenza;
- convoca, presiede e dirige con le modalità stabilite dal presente Statuto, le Assemblee dei Soci e dei Soci Fondatori e Ordinari;
- indice, alla scadenza dei mandati, le elezioni per il rinnovo degli organismi e delle cariche associative;
- nomina la Commissione Elettorale per l'elezione degli Organismi e delle cariche della Associazione;
- sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo;
- assume, trasferisce o licenzia con l'approvazione del Consiglio di Presidenza eventuale personale alle dipendenze della Associazione;
- svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dal Consiglio di Presidenza o dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari;
- nomina il Segretario;
- compie ogni atto diretto all'iscrizione della Società nell'elenco delle società scientifiche e associazioni di cui alla Legge 24/2017.

5.3.B. Il Presidente Eletto

L'elezione, il ruolo, la durata e i limiti del mandato, le funzioni del Presidente dell'Associazione sono descritti nell'articolo 10 e 12 dello Statuto, nonché dall'art. 5 dell'atto costitutivo del 22/7/2021 Rep 19068 - Racc. 10097.

5.3.C. Past President - Vicepresidente

Il Past President assume il ruolo, il mandato e le funzioni del Vicepresidente dell'Associazione, come indicato nell'art. 10 e 13 dello Statuto, nonché dall'art. 5 dell'atto costitutivo del 22/7/2021 Rep 19068 - Racc. 10097.

Può essere delegato dal Presidente a compiti sia di rappresentanza che operativi ed assumerà le funzioni di Presidente dell'Associazione qualora la carica di quest'ultimo si renda vacante per morte o gravi motivi di salute e/o familiari, fino al termine dell'incarico.

5.3.D. Il Tesoriere

Il Tesoriere assume il ruolo, il mandato e le funzioni indicate nell'art. 10 e 14 dello Statuto ed è eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari.

In particolare, in esecuzione del suo mandato, il Tesoriere:

- coordina e controlla l'attività economica, finanziaria e contabile della Associazione;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci;
- assiste il Presidente nella risoluzione di ogni questione riguardante problematiche economiche ed amministrative della Associazione;
- gestisce, su espresso mandato del Presidente, conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati alla Associazione;
- deve essere informato di tutte le delibere di spesa da parte della Associazione;
- deve esprimere un parere su qualsiasi questione riguardante il Fondo di Riserva Indisponibile

Le attività del Tesoriere potranno essere svolte da una società di consulenza specializzata, su proposta del Tesoriere stesso e approvazione del Consiglio di Presidenza.

5.3.E. Il Segretario

Il Segretario è un membro del Consiglio Direttivo. Egli ha diritto di voto ed è eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari. Egli deve sottoscrivere i verbali del Consiglio di Presidenza unitamente al Presidente della Associazione.

In particolare, il Segretario:

- mantiene aggiornati gli elenchi dei Soci provvedendo tempestivamente alla registrazione dei nuovi Soci
- custodisce tutti i verbali dell'Associazione fino alla scadenza del mandato;

- coadiuva il Consiglio Direttivo e, in particolare, il Presidente dell'Associazione nel compimento delle attività necessarie per dare attuazione alle delibere dell'associazione.

5.4. Le Commissioni

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni delle Commissioni sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri e deliberano a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Entro 30 giorni dalle elezioni ogni commissione nominerà il Presidente. Il verbale delle riunioni di tutte le Commissioni, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente.

Le Commissioni sono le seguenti:

- Commissione per l'attività scientifica
- Commissione per l'attività culturale
- Commissione Comunicazione, attività editoriali e pubbliche relazioni
- Commissione Dispositivi medici
- Commissione Juniores
- Commissione per l'odontoiatria protesica nel paziente fragile
- Commissione Odontotecnica
- Commissione Certificazione

Il Presidente delle Commissioni redige annualmente una relazione sull'attività svolta da inviare al Consiglio di Presidenza ed informa del lavoro effettuato l'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari al primo momento utile.

Il Presidente ha anche il compito di sottoporre eventuali proposte ed iniziative al Consiglio di Presidenza. Qualora non vi siano ancora Soci Ordinari o Juniores iscritti come soci da almeno cinque anni consecutivi

per la nomina delle Commissioni, la carica di membro delle commissioni sarà ricoperta solo dai Soci Fondatori.

I membri delle Commissioni devono rispettare, oltre gli obblighi tipici dei soci, gli ulteriori obblighi previsti specificatamente dall'art. 21, lett. b), Statuto.

5.4.A. La Commissione per l'attività scientifica

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

5.4.B. La Commissione per l'attività culturale

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

5.4.C. La Commissione comunicazione, attività editoriali e pubbliche relazioni

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

La Commissione dovrà inoltre verificare la conformità della comunicazione alle leggi vigenti (incluso il codice di deontologia medica) in materia di informazione e pubblicità dei servizi sanitari, dei prodotti medicinali e dei dispositivi medici, informando il Consiglio di Presidenza di ogni eventuale violazione. In particolare, vigila che le informazioni fornite nei corsi di formazione o tramite Sito Web siano conformi a normativa e non pregiudichino in ogni caso la sicurezza dei pazienti.

A tal fine la Commissione, su autorizzazione del Consiglio di Presidenza, potrà avvalersi di società e/o professionisti esperti del settore delle informazioni e/o promozione in campo sanitario.

5.4.D. La Commissione dispositivi medici

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

5.4.E. La Commissione Juniores

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

5.4.F. La Commissione per l'odontoiatria protesica nel paziente fragile

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

5.4.G. La Commissione Odontotecnica

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'art. 17 dello Statuto.

5.4.H. La commissione Certificazione

È composta da n. 5 soci di cui almeno 3 devono essere Fondatori o Ordinari da almeno 5 anni continuativi. La Commissione è eletta dall'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari e resta in carica per due anni. I membri sono rieleggibili.

I membri eletti indicheranno al Consiglio di Presidenza, entro 15 giorni, il Presidente della Commissione.

La Commissione avrà il compito di esaminare i casi che verranno presentati dai soci che desiderano acquisire la certificazione.

5.5. - Il Collegio dei Probiviri

L'elezione, la struttura, le modalità e i tempi di convocazione, il funzionamento e le funzioni del Collegio dei Probiviri sono stabilite nell'art. 16 dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri e`validamente costituito solo con l'intervento di tutti i membri e decide a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio è nominato dallo stesso Collegio a scrutinio segreto dal Collegio stesso e nomina a sua volta il Vicepresidente.

I membri del Collegio dei Probiviri devono rispettare, oltre gli obblighi tipici dei soci, gli ulteriori obblighi previsti specificatamente per questa carica dall'art. 21, lett. b), Statuto.

Qualora si dovessero rendere vacanti, dimettersi o decadere almeno tre componenti del Collegio dei Probiviri, l'intero Collegio decade ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari per l'elezione del nuovo Collegio dei probiviri. In attesa che venga eletto il nuovo Collegio, le funzioni del Collegio dei probiviri saranno assolte dai Soci Fondatori eventualmente nominati.

Le decisioni del Collegio dei probiviri non sono appellabili e contro di esse ci si può esclusivamente opporre con i mezzi di cui all'art. 10.

ART. 6. RICHIESTE DI PATROCINIO E LOGO SIPRO

La SIPRO può`concedere il patrocinio e il relativo logo SIPRO ad un'attivitá o manifestazione di carattere culturale - scientifico, qualora l'Ente, Istituzione o altro soggetto privato collabori e promuova l'organizzazione e/o allo svolgimento del programma scientifico della Associazione. A tale scopo il richiedente deve presentare domanda scritta, accompagnata da idonea documentazione che attesti il programma completo e gli obiettivi perseguiti, indirizzata all'Associazione. Il Consiglio di Presidenza, ricevuta la richiesta, decide se approvarla tramite delibera.

L'Associazione può` concedere il patrocinio richiesto solo dopo aver esaminato la documentazione presentata dal richiedente e valutata l'assenza di conflitto con le norme di legge, statutarie e regolamentari.

L'Ente, Istituzione o Soggetto Privato che ha richiesto ed ottenuto il patrocinio risponde del corretto uso dello stesso ed e`tenuto alla menzione della Delibera di Concessione.

ART. 7. COMUNICAZIONE (SITO WEB, NEWSLETTER, ARTICOLI, COMUNICATI STAMPA, SOCIAL MEDIA, ECC)

La comunicazione dovrà seguire le regole di cui all'art. 22 dello Statuto e dovrà essere creata in conformità a tutte le normative vigenti, soprattutto in materia di pubblicità dei servizi sanitari, dei farmaci e dei dispositivi medici.

Vige l'obbligo per la Società di pubblicare nel sito web le attività scientifiche e di tenerlo aggiornato costantemente.

La comunicazione è costantemente monitorata dalla Commissione Comunicazione, attività editoriali e pubbliche relazioni, per garantire che l'informazione sia conforme alla normativa vigente (e al Codice di Deontologia Medica) e non pregiudichi la sicurezza dei pazienti.

ART. 8 EVENTI DI FORMAZIONE

L'associazione organizza eventi di formazione in conformità alle normative vigenti e, in particolare, al D. Lgs 502/1992, D.lgs. 97/281, agli accordi Stato-Regioni eventualmente vigenti e al Codice di Deontologia Medica.

Il rispetto di tale normativa è garantito dalla Commissione per l'attività scientifica che ne monitora l'organizzazione costantemente. A tale fine, la Commissione potrà adottare atti che disciplinino nel dettaglio l'organizzazione dei corsi di formazione.

ART. 9 - ACQUISIZIONE QUALIFICA SOCIETÀ SCIENTIFICA E ASSOCIAZIONE TECNICO SCIENTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 24/2017

È obiettivo della Associazione iscriversi all'elenco delle società scientifiche e associazioni scientifiche ai sensi della legge 24/2017 per contribuire alla diramazione delle Buone pratiche clinico assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida nell'ambito delle competenze dei propri Soci.

A tal fine, l'Associazione si dota sin d'adesso di una struttura e organizzazione conforme alla Legge 24/2017 e al Decreto attuativo del 2 agosto 2017.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto e Regolamento e, in ogni caso, con riguardo ai rapporti dei Soci o tra Organismi Associativi saranno deferite al Collegio dei Probiviri che agirà quale arbitro con dispensa da ogni formalità, fermo il rispetto del contraddittorio.

Nel caso la controversia non fosse risolvibile per il tramite del Collegio dei Probiviri sarà obbligatorio un tentativo di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Il foro competente per le controversie è quello del Tribunale di Milano.